

Codice A1617A

D.D. 10 aprile 2026, n. 228

L.r. n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011 per eseguire interventi selvicolturali nel lotto boschivo denominato "Malpasso" nel comune di San Giorio di Susa (TO) - Richiedente: Comune di San Giorio di Susa (TO). - ...



ATTO DD 228/A1617A/2026

DEL 10/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: L.r. n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della l.r. n. 4/2009” - Autorizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b), e dell’art. 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011 per eseguire interventi selvicolturali nel lotto boschivo denominato “Malpasso” nel comune di San Giorio di Susa (TO) - Richiedente: Comune di San Giorio di Susa (TO). – Istanza n. 2026/21900.

Premesso che:

- in data 2/3/2026 (protocollo in ingresso n. 33100) il Comune di San Giorio di Susa con sede in Piazza V. Martiri, 1 - 10050 San Giorio di Susa (Torino) C.F. 01271860015, ha presentato la richiesta di autorizzazione n. 2026/21900 per eseguire degli interventi selvicolturali nel lotto boschivo “Malpasso” ubicato nel medesimo Comune, in deroga al vigente Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa (TO), su una superficie di proprietà pubblica di 0,5456 ha, distinta al NCT del Comune di San Giorio di Susa, foglio 4, part. 103, come meglio individuata nella cartografia allegata al progetto;
- con nota prot. n. 33101 del 2/3/2026 è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della l.r. 4/2009 e s.m.i.;

Preso atto che:

- il bosco interessato dal taglio è caratterizzato dalla presenza di un “Robinieto (RB10X)” di superficie pari a 0,2361 ha e di un “Saliceto di salice bianco” (SP21X)” di superficie pari a 0,3097 ha e che gli interventi selvicolturali previsti si configurano rispettivamente come un taglio di utilizzazione ed un taglio a scelta colturale, con l’obiettivo di aumentare la stabilità dei due popolamenti;
- nel progetto di taglio sono specificate le motivazioni della richiesta di deroga al vigente Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa;
- l’area dell’intervento non ricade all’interno di popolamenti da seme, Aree Protette e Siti della rete

Natura 2000;

Visti:

- gli elaborati del progetto d'intervento, allegati alla citata richiesta di autorizzazione e datati 25/02/2026, a firma del dott. for. Jr. Simone Martin, dott. Francesco Ciasca e dott.ssa Roberta Bigando iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino rispettivamente con i n. 959, 469 e 1080;
- il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa (TO), con validità 2024 – 2039, approvato con D.G.R. n.1-8273 del 11/03/2024;
- il verbale istruttorio redatto in data 9/4/2026 dai Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione in oggetto e del relativo progetto di intervento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che i Funzionari incaricati, in base alle valutazioni istruttorie effettuate hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel progetto allegato all'istanza n. 2026/21900 (pervenuta in data 2/3/2026, protocollo in ingresso n. 33100), in deroga a quanto previsto dal vigente PFA delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa, ed al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, ed alle prescrizioni formulate;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale per l'esecuzione degli interventi selvicolturali in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto pertanto di autorizzare con prescrizioni il Comune di San Giorio di Susa a realizzare gli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato alla citata richiesta di autorizzazione 2026/21900, pervenuta in data 2/3/2026, protocollo in ingresso n. 33100, in deroga al vigente PFA delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d) e dall'art. 6 del Regolamento forestale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Per le ragioni esposte in premessa;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte

che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b) e dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i., il Comune di San Giorio di Susa a eseguire gli interventi selvicolturali nel lotto boschivo "Malpasso", in deroga al vigente Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa, su una superficie di proprietà pubblica di 0,5456 ha, distinta al NCT del Comune di San Giorio di Susa, foglio 4, part. 103, come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, e nel rispetto della seguente prescrizione:

- le latifoglie di classe diametrica maggiore a 30 cm presenti nel robinieto devono essere assegnate al taglio secondo le modalità previste per i tagli di utilizzazione delle fustaie anche mediante martello forestale su apposite specchiature praticate al piede e numerate sul fusto, in conformità all'art. 9 del Regolamento Forestale.

Di richiamare quanto segue:

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità;
- entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato;
- nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale.

Istanza n. 2026/21900.

Richiedente: Comune di San Giorio di Susa (C.F. 01271860015).

Località intervento: Comune di San Giorio di Susa (TO).

Intervento: Progetto di intervento selvicolturale lotto boschivo "Malpasso".

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Guido Bogo e dott.ssa for. Elena Deitos, incaricati dal Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, arch. Jacopo Chiara, dell'istruttoria tecnica dell'istanza n. 2026/21900, pervenuta in data 2/3/2026, protocollo in ingresso n. 33100, presentata dal Comune di San Giorio di Susa con sede in Piazza V. Martiri, 1 - 10050 San Giorio di Susa (Torino) C.F. 01271860015, per eseguire un intervento selvicolturale nel lotto boschivo "Malpasso" nel medesimo Comune.

Visti:

- la l.r. 4/2009 e s.m.i. - Gestione e promozione economica delle foreste;
- il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Regolamento regionale forestale;
- il D.P.G.R. n. 8/R del 29/12/2020 – Albo delle imprese forestali del Piemonte;
- la richiesta di autorizzazione in epigrafe indicata riguardante la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà comunale per complessivi 0,5456 ha, come rappresentato nelle cartografie allegata all'istanza, distinta al NCT del Comune di San Giorio di Susa, foglio 4, part. 103;
- gli elaborati del progetto d'intervento allegati alla citata richiesta di autorizzazione redatti il 25/02/2026 a firma del dott. for. Jr. Simone Martin, dott. Francesco Ciasca e dott.ssa Roberta Bigando iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino rispettivamente con i n. 959, 469 e 1080;
- la nota prot. n. 33101 del 2/3/2026 di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;
- il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa (TO), con validità 2024 – 2039, approvato con D.G.R. n.1-8273 del 11/03/2024.

Dato atto che la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza risultano completi e rispettano quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento forestale per quanto applicabili all'intervento in oggetto.

Considerato che, per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali, sulla base degli elaborati progettuali è possibile rilevare quanto segue:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di popolamenti da seme, Aree Protette e Siti della rete Natura 2000;
- il progetto di taglio interessa una superficie caratterizzata dalla presenza di due tipologie forestali differenti: nella porzione più a sud il popolamento è ascrivibile al "Robinieto (RB10X)" ed ha una superficie pari a 0,2361 ha, mentre la porzione a nord è caratterizzata dalla presenza di un "Saliceto di salice bianco" (SP21X)" di superficie pari a 0,3097 ha;
- il progetto di taglio previsto si configura come un taglio del robinieto ed un taglio a scelta colturale nel saliceto;
- l'obiettivo dell'intervento selvicolturale è l'aumento della stabilità dei due popolamenti, per contrastare il deperimento della robinia, dell'olmo e del salice, e per accrescere la naturalità e la variabilità specifica nel robinieto ed il ringiovanimento del saliceto;
- è previsto il taglio complessivo di 96 piante per un prelievo complessivo di legname stimato in circa 270 q.li;
- sono state identificate due piante da rilasciare per la biodiversità;
- la contrassegnatura è stata eseguita su tutta la superficie del lotto dove gli esemplari destinati al taglio sono stati marcati con doppio bollo di vernice di colore rosso al fusto a valle e a monte, e un bollo di vernice al colletto a valle. Inoltre, nella porzione di bosco in cui è previsto il taglio a scelta colturale, tutti gli individui da prelevare, a partire dalla classe di diametro 30 cm in su, sono stati specchiati e contrassegnati con martello forestale, identificandoli con un proprio numero progressivo;
- le fasi di concentramento ed esbosco saranno effettuate con trattore e verricello, sfruttando la viabilità esistente;
- l'utilizzatore sarà l'impresa La Foresta Società Cooperativa C.F. 07017110011, iscritta all'Albo delle Imprese Forestali al n. 14.

Considerato inoltre che, nell'istanza di autorizzazione il richiedente ha chiesto una deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento forestale, per difformità dell'intervento con il predetto PFA, il quale classifica erroneamente la particella in esame come area non gestita (NG).

Rilevato che le latifoglie assegnate al taglio, presenti nella porzione di robinieto e di classe diametrica maggiore di 30, risultano carenti della prescritta martellata stabilita dall'art. 9 del Regolamento Forestale.

Poichè la forma di governo principale del bosco, dichiarata in istanza è la fustaia, si ritiene di autorizzare l'intervento proposto prescrivendo che le latifoglie di classe diametrica maggiore a 30 cm presenti nel robinieto (dal piedilista risultano 3 esemplari) siano assegnate al taglio anche mediante martello forestale su apposite specchiature praticate al piede e numerate sul fusto, in conformità all'art. 9 del Regolamento Forestale.

Ritenuto che, per le motivazioni addotte, la deroga al vigente Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale proposto possa essere autorizzata.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali nel lotto boschivo denominato "Malpasso" nel comune di San Giorio di Susa (TO), in deroga a quanto previsto dal vigente PFA delle proprietà del Comune di San Giorio di Susa, proposto nel progetto allegato all'istanza n. 2026/21900, pervenuta in data 02/03/2026, protocollo in ingresso n. 33100, ed al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 6 del Regolamento forestale, al Comune di San Giorio di Susa a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, con la seguente prescrizione:

- le latifoglie di classe diametrica maggiore a 30 cm presenti nel robinieto (dal piedilista risultano 3 esemplari) devono essere assegnate al taglio secondo le modalità previste per i tagli di utilizzazione delle fustaie anche mediante martello forestale su apposite specchiature praticate al piede e numerate sul fusto, in conformità all'art. 9 del Regolamento Forestale.

Torino, 9/4/2026

I Funzionari incaricati

dott. for. Guido Bogo

dott.ssa for. Elena Deitos

Visto

Il Responsabile di Settore
arch. Jacopo Chiara